

N. 3764

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PETTINATO, FOLLIERI, FASSONE,  
SALVATO, BUCCIERO, SCOPELLITI, GASPERINI, CIRAMI,  
CARUSO Antonino, SENESE, CALLEGARO, MILIO e GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1999**

—————

**Norme sull’autorizzazione a recarsi all’estero per i soggetti  
sottoposti a misure alternative**

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Ci troviamo in un periodo di grossi cambiamenti: l'Europa unita, la moneta unica, l'abbattimento delle frontiere. Anche il legislatore italiano si deve adeguare a questa evoluzione, anche nei confronti di quei soggetti che sono stati condannati ad una pena detentiva e che abbiano già intrapreso un'attività lavorativa stabile all'estero.

Il presente disegno di legge ha due inscindibili obiettivi: quello del rispetto della funzione rieducativa della pena e quello di non ostacolare il reinserimento effettivo nel mondo del lavoro di un soggetto condannato ad una pena detentiva per il quale sussistono le condizioni per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

Si tratta di introdurre un'importante modifica all'affidamento in prova al servizio sociale, potendo, secondo questo disegno di legge, svolgersi in una Nazione diversa da quella in cui dovrebbe essere espiata la pena.

Il disegno di legge si prefigge di permettere ai soggetti sottoposti in Italia alle mi-

sure alternative al carcere, che abbiano già intrapreso un'attività lavorativa all'estero, stabile, proficua ed unica fonte di reddito, di potersi recare nel Paese dove risiede tale attività. Tale possibilità solo per periodi limitati (non oltre i novanta giorni) e comunque, come nei casi di concessione di misure alternative alla detenzione, dietro autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza, così come per l'affidamento in prova al servizio sociale, può emettere la suddetta autorizzazione sulla base di un programma e con l'obbligo per il beneficiario di informare dei propri movimenti il consolato competente.

Questo provvedimento non potrà comunque essere disposto nel caso in cui il soggetto condannato abbia intrapreso un'attività lavorativa stabile in un Paese con il quale l'Italia non abbia instaurato rapporti diplomatici o i cui consolati non siano in grado di garantire un controllo adeguato sui movimenti del soggetto stesso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Chiunque, sottoposto in Italia alla misura alternativa alla pena dell'affidamento al servizio sociale, abbia in precedenza intrapreso in un paese estero un'attività lavorativa, può essere autorizzato a recarsi per periodi limitati nel paese in cui tale attività ha sede, o comunque si svolge.

2. L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza quando sia dimostrato che l'attività lavorativa intrapresa all'estero, oltre ad essere stabile e proficua, rappresenta l'unica fonte di reddito.

3. La durata complessiva dei soggiorni all'estero non può essere superiore a novanta giorni per anno.

## Art. 2.

1. Il magistrato di sorveglianza emette l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 sulla base di un programma e di un itinerario prefissati, con l'obbligo per il beneficiario di informare puntualmente dei propri movimenti il consolato competente per territorio, delegato ad esercitare l'attività di controllo nei limiti e con le modalità determinate nel provvedimento autorizzatorio.

2. L'autorizzazione non può essere concessa, a meno che essa non sia prevista per effetto di convenzioni internazionali, quando l'attività lavorativa ha sede in paesi con i quali non siano stati instaurati rapporti diplomatici.

